

(N. 2496)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

---

Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1952 dell'efficacia della convenzione stipulata fra le medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 20 maggio 1950, n. 731, venne approvata la nuova Convenzione fra questo Ministero e la Ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, valida per il quadriennio 1947-1950: la Convenzione è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 1951 (legge 2 gennaio 1952, n. 59), per dar modo alle parti di concordare alcune modifiche che erano state ritenute necessarie.

Pertanto, alla scadenza, non era stato ancora possibile raccogliere tutti gli elementi per stabilire, in conseguenza delle modifiche anzidette, un equo canone da corrispondere alla

Ditta: si è pertanto deciso di prorogare per un altro anno la vecchia Convenzione, onde dar tempo agli uffici competenti di studiare a fondo le proposte modifiche e raccogliere i dati completi per la determinazione del canone.

All'uopo si è seguita la formula già proposta, per la precedente proroga, dal Ministero del tesoro, concordando con la Ditta Pirelli la stipulazione di una Convenzione suppletiva, che si sottopone all'approvazione di codesta Assemblea.

I Ministeri delle finanze, del tesoro e della difesa hanno dato la loro adesione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Ditta Pirelli di Milano, con la quale viene prorogata fino al 31 dicembre 1952 la efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59.

### Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla Ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini in forza della Convenzione di cui al precedente articolo sarà provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario della Amministrazione postale-telegrafica.

### Art. 3.

La Convenzione di cui all'articolo 1 sarà registrata col pagamento dell'imposta fissa di registro.

ALLEGATO.

CONVENZIONE SUPPLETIVA STIPULATA TRA IL MINISTRO DELLE  
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA SOCIETÀ PIRELLI  
PER LA POSA E LA MANUTENZIONE DEI CAVI SOTTOMARINI DELLO  
STATO

L'anno 1951 il giorno 30 del mese di dicembre, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rappresentato dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e la Società Pirelli per azioni, con sede in Milano rappresentata in Roma dal proprio procuratore, Sig. Ing. Piero Banti, con residenza in viale Castro Pretorio, 122.

## PREMESSO

che la Convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Pirelli Società per azioni, in data 1° gennaio 1947 è stata approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e registrata al fisco il 7 ottobre 1950, al n. 9312, vol. 573, agli atti privati ed esteri di Roma, con diritto fisso di lire milletrenta;

che la Convenzione stessa è stata prorogata con atto aggiuntivo del 30 dicembre 1950 fino al 31 dicembre 1951;

che vi sono state trattative tra le parti per la rinnovazione di detta Convenzione, in seguito alle quali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha dovuto orientarsi verso una nuova forma di convenzione, per la quale però non è stato ancora possibile di raccogliere tutti gli elementi necessari per stabilire un equo canone da corrispondere alla Ditta.

Si conviene e si stipula:

La durata della citata Convenzione per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato viene prorogata per un anno, e cioè per tutto il 1952.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il pagamento dell'imposta fissa di registro, mentre è sin'ora impegnativo per la Società Italiana Pirelli, non lo diverrà per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni se non dopo l'approvazione definitiva.

Roma, li 30 dicembre 1951.

*Per la Società Italiana Pirelli*

F.to PIERO BANTI.

*Per il Ministro delle  
poste e delle telecomunicazioni*

F.to ALBINO ANTINORI.